



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE, E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio VI - Benessere Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:

Allegati: 1

VIA FAX

OGGETTO:

Prime indicazioni per l'applicazione del
Regolamento CE 1099 del 24 settembre
2009, relativo alla protezione degli animali
durante l'abbattimento.

Ministero della Salute

DGSAF

0000213-P-07/01/2013

14 c.c. 10/2012/24



115646453

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SERVIZI VETERINARI

E p.c.

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'

AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

ALL'ASSOCARNI

ALLA FNOVI

ALL'ANMVI

AL SIV e MP

ALL'ENPA

ALLA LAV

ALLA LIDA

ALLA COLDIRETTI

ALL'API

ALL'ASSICA

ALL'ASSOAVI

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

ALL'ANAS

ALL'ANAVIT

ALLA CONFAGRICOLTURA

ALLA CONF COLTIVATORI DIRETTI

ALLA CONF COOPERATIVE

ALLA CIA

ALL'ASSOAVI

ALL'UNAPROS

A ASSOSUINI

Si trasmette in allegato alla presente le primé indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Referente del procedimento

Dr. Daniele Nalin

email: d.nalin@sanita.it

Responsabile del procedimento:

Dr. Fabrizio Bertani

email: f.bertani@sanita.it

ALLEGATO

Nel corso degli ultimi anni la maggior sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere animale comprese le nuove metodiche di stordimento e abbattimento nonché l'introduzione dei regolamenti del "pacchetto igiene" che pongono l'accento sulla responsabilità dell'operatore, e i pareri scientifici prodotti dall'EFSA su questo argomento hanno reso indispensabile rivedere la normativa europea.

Per i suddetti motivi a livello europeo è stato emanato il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 "sulla protezione degli animali durante l'abbattimento" che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2013 e che abrogherà la Direttiva 93/119/CE.

CAMPO D' APPLICAZIONE

Si rimanda all'articolo 1 del regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento (CE) N. 1099/2009:

- gli animali abbattuti durante gli esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un'autorità competente;
- gli animali abbattuti durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
- gli animali abbattuti durante eventi culturali o sportivi;
- i volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli istituti Zooprofilattici Sperimentali e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE A VARIO TITOLO NEGLI ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI

L'operatore del settore proprietario rappresentante legale dello stabilimento di macellazione ha l'obbligo di:

- 1) pianificare le macellazioni elaborando le procedure operative standard secondo quanto riportato all'articolo 6 del regolamento.

Tali procedure dovranno essere formulate sulla base della valutazione del rischio per ogni fase del ciclo di produzione e dovranno comprendere:

- obiettivi chiari e ben definiti;
- le persone responsabili;
- modalità operative;
- criteri misurabili;
- procedure di controllo dell'efficacia dei metodi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia dei sistemi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia del sistema di abbattimento nella macellazione rituale.

Inoltre, dovranno essere descritti i parametri fondamentali previsti (allegato I- capo I) per ciascun metodo di stordimento utilizzato.

2) sottoporre, su richiesta, all'Autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n° 853/2004 per ciascun macello i seguenti dati:

- a) il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
- b) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.

3) garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi di immobilizzazione/stordimento secondo le istruzioni del fabbricante ed effettuando una manutenzione periodica registrando tale attività. Per i dispositivi presenti negli impianti prima dell'entrata in vigore del regolamento, e privi di istruzioni dettagliate del fabbricante, l'operatore del settore provvede a stilare una procedura interna di istruzioni e di manutenzione che ne garantisca l'idoneità ai sensi del regolamento stesso e la mette a disposizione degli operatori della macellazione per l'applicazione.

4) provvedere a elaborare, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, un piano di adeguamento dell'impianto di macellazione affinché la configurazione, la costruzione dei macelli e le relative attrezzature siano conformi alle disposizioni dell'allegato II. Tale piano dovrà essere presentato all'Autorità sanitaria territorialmente competente.

5) i fabbricanti di dispositivi per l'immobilizzazione e lo stordimento degli animali devono fornire adeguate istruzioni relative al loro uso per garantire il rispetto del benessere animale, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 1 del suddetto regolamento, gli impianti di macellazione che entreranno in funzione a partire dal 1° gennaio 2013, nonché tutti quelli già in attività ma che da tale data effettueranno modifiche riguardanti la configurazione (da intendersi "lay out" come da Regolamento in lingua inglese), la costruzione (da intendersi come struttura) o le attrezzature disciplinate dalle disposizioni dell'allegato II del Regolamento, dovranno rispettare le disposizioni previste dal medesimo allegato II.

Diversamente, i macelli già in attività alla data del 1° gennaio 2013, dovranno rispettare le disposizioni dell'allegato II a partire dall'8 dicembre 2019: fino a tale data, per essi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento, continueranno ad applicarsi le seguenti disposizioni previste dalla direttiva 93/119/CE:

Allegato A (disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli)

parte I, paragrafo 1 (disposizioni generali): " i macelli che entrano in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto; tutti i macelli già esistenti devono disporre di tali impianti anteriormente al 1° gennaio 1996"

parte II, paragrafo 1 (disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori): "i macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile".

paragrafo 3, seconda frase: “ i corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie”.

Parte II paragrafo 6: “ fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali , in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo”.

parte II paragrafo 7: “ oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdruciolino e subiscano lesioni;
- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibile in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
- illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione”.

parte II paragrafo 8: “qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra , i macelli dispongono di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose , occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere”.

Parte II, paragrafo 9, prima frase: “gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati”.

Allegato C, parte II,(disposizioni specifiche per lo stordimento).

Paragrafo 3 (elettronarcosi)

A. 2 (elettrodi) 2. “se gli animali sono storditi individualmente , l'apparecchio deve: a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa; b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale; c) essere collegato ad un dispositivo , collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata”.

paragrafo 3 (elettronarcosi) B. B. 1, primo comma (bagni d'acqua)

1. primo comma: “ qualora si utilizzi il metodo di stordimento in bagni d'acqua per volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi”.

L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.

paragrafo 3. (elettronarcosi) B. B. 2 (bagni d'acqua)

“Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.”

paragrafo 3. (elettronarcosi) B. B. 4 (bagni d'acqua)

“I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.”

Paragrafo 4.

(Esposizioni al biossido di carbonio) 2 “La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino” possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.

Paragrafo 4.

(Esposizioni al biossido di carbonio) 3 “La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.”

2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del Regolamento, l'«abbattimento» (inteso come “qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale”) e le «operazioni correlate» (“quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento”) devono essere effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di formazione sotto la supervisione del servizio veterinario competente.

In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 7, le operazioni di «macellazione» (intesa come “l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana”) devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del “certificato di idoneità” di cui all'articolo 21 del Reg. CE 1099/2009.

Anche il personale non dipendente dall'OSA ma che appartiene alle comunità religiose ed esegue la macellazione secondo rito religioso ha l'obbligo di possedere il certificato di idoneità relativamente a tali operazioni.

Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo in attuazione del Regolamento CE 1099/2009, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell'articolo 21, comma 2, del medesimo regolamento, al Centro di Referenza per il Benessere Animale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Tale percorso si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate:

Formazione del Veterinario Responsabile Scientifico (formazione di I livello)

L'organizzazione del corso è affidata al Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Tale formazione è rivolta ai medici veterinari delle Regioni e PP.AA., delle Aziende UU.SS.LL. e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che saranno identificati nei corsi di formazione di II° livello come “responsabili scientifici”. I medici veterinari delle AUSL sono individuati dalle Regioni e PP.AA. Sulla base del numero dei mattatoi esistenti sul proprio territorio ed in base alla pregressa esperienza.

Il corso si svolgerà in 2 giornate più 1 eventuale giornata da dedicare alle operazioni di spopolamento (modulo aggiuntivo), per un totale di 18 ore così distribuite:

- 4 di programma generale,
- 2 specifiche sulle carni bianche,
- 2 specifiche sulle carni rosse,

- 4 di pratica,
- 2 sulla parte teorica sullo spopolamento
- 4 sulla parte pratica.

Il corso verterà sugli argomenti individuati nell'allegato IV del regolamento.

La formazione di I° livello sarà articolata in 4 sessioni :

2 a Brescia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

1 a Roma presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana e

1 a Palermo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Formazione del personale addetto all'abbattimento (formazione di II livello), durata e argomenti dei corsi

La seconda fase consiste nella formazione diretta al personale che effettua gli abbattimenti.

Le Regioni e PP. -AA., sulla base delle esigenze locali, provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione, avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli IZS, dalle Aziende USL o altri Enti accreditati per la formazione.

In questo caso tuttavia il corso deve essere approvato nelle sue specifiche tecniche dal Centro di referenza di Brescia.

A tal fine si avvalgono di docenti qualificati e della presenza di un veterinario responsabile scientifico che ha effettuato il corso di I° livello presso l'Istituto di Brescia.

Inoltre, il responsabile scientifico avrà il compito di vigilare sul programma e sullo svolgimento del corso; potrà effettuare attività di docenza, sovrintendere agli esami di idoneità e valutare le qualifiche dei docenti

Il corso di formazione avrà una durata di 8 ore, distinte in:

- 6 ore di programma generale,
- 2 ore di programma specifico per carni rosse (teoria),
- 2 ore di programma specifico per carni bianche (teoria)
- 2 ore di pratica , articolati su 2 giornate.

Enti organizzatori

Le Regioni e le Province Autonome, fermo restando quanto sopra indicato, per la realizzazione del corso di formazione di II ° livello rivolto agli operatori del settore, dovranno comunicare al Centro di Referenza nazionale di Brescia:

- Programma del corso.
- Numero di ore teoriche del corso.
- Presenza del veterinario "responsabile scientifico" e relativo nominativo che ha effettuato il corso di formazione di I° livello.
- Materiale didattico utilizzato.

Esaminatori ed esame finale dei corsi

Sono ammessi all'esame i candidati che hanno frequentato il corso senza effettuare assenze.

L'esame finale viene effettuato utilizzando dieci quiz a risposta multipla scelti dalla commissione esaminatrice tra quelli riportati nel materiale didattico.

L'esame si intende superato qualora il candidato risponda esattamente ad almeno otto quiz sui dieci proposti.

Il candidato che non abbia superato il test finale alla fine del corso, ripete il test il mese successivo. Qualora non abbia superato il test finale per una seconda volta è tenuto a frequentare nuovamente il corso di formazione.

Materiale didattico

Al fine di assicurare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale il Centro di riferimento per il benessere dell'IZSLER predispone anche su supporto elettronico (CD-ROM) il materiale didattico da utilizzarsi per lo svolgimento del corso.

Rilascio dei certificati di idoneità

Il Regolamento prevede che ogni Stato membro dovrà garantire che i certificati d'idoneità siano rilasciati secondo modalità uniformi e da parte di un'Autorità ufficiale affinché la validità degli stessi sia riconosciuta da tutti gli altri Stati membri.

Il Servizio veterinario della ASL ove è stato realizzato il corso di formazione è l'autorità competente; il rilascio del certificato d'idoneità dovrà avvenire con procedura on-line predisposta tramite il sito internet dal Centro di riferimento per il Benessere animale che rende disponibile il format dei certificati e assicura la numerazione e il mantenimento in archivio. Sarà cura delle Aziende Unità Sanitarie Locali acquisire le credenziali di accesso al sistema tramite contatti diretti con il Centro di Riferenza.

Tutti coloro che avranno superato il test finale riceveranno un attestato di frequenza e/o superamento del corso con il quale richiederanno al Servizio veterinario della ASL il rilascio del certificato.

In caso di Enti privati accreditati, che possono effettuare i corsi di formazione su richiesta della Regione, l'attestato di frequenza e/o superamento del corso verrà rilasciato dagli Enti stessi.

Ai sensi dell'art. 21 comma 7, si riconoscono equivalenti ai certificati di idoneità previsti ai dal Reg. 1099/2009 gli attestati di idoneità rilasciati dall'autorità sanitaria competente a seguito dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lvo 333/1998 e s.m.i. e inerenti:

- a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
- b) l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;
- c) lo stordimento degli animali;
- d) la valutazione dell'efficacia dello stordimento;
- e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi;
- f) il dissanguamento degli animali vivi;
- g) la macellazione degli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.

Il rilascio del certificato d'idoneità per il possessore degli attestati di cui al D.Lvo 333/1998 deve comunque essere subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza (FAD) specificatamente realizzato dal Centro di Riferenza per il Benessere Animale di Brescia e da quest'ultimo reso fruibile.

L'elenco degli operatori a cui è stato conferito il suddetto attestato di idoneità dovrà essere trasmesso, dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome con modalità che saranno comunicate, al Centro di Riferenza per il Benessere Animale.

2. A fini formativi sono individuate 3 categorie di Operatori addetti alle operazioni di macellazione:

- a) Operatori che alla data del 1 gennaio 2013 hanno oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata per i quali il servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente sull'impianto di macellazione rilascia il "certificato di idoneità" di cui all'articolo 21. Per tali operatori è comunque previsto un percorso formativo teorico semplificato (senza parte pratica ed esame)

di aggiornamento sul Reg. CE 1099/2009, da effettuarsi entro l'8 dicembre 2015, con possibilità di fruizione attraverso una formazione a distanza (FAD).

Il proprietario rappresentante legale dello stabilimento di macellazione, dovrà richiedere al servizio veterinario competente per territorio il rilascio dei certificati d'idoneità per il proprio personale dopo aver comunicato i nominativi di coloro che rientrano in questa categoria. Il certificato di idoneità sarà rilasciato contestualmente alla presentazione completa dell'istanza.

Questa deve essere accompagnata dalle autocertificazioni dei singoli operatori attestanti il non avere in corso provvedimenti che limitano o proibiscono il maneggiamento degli animali e di non avere commesso infrazioni alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda.

Per questa categoria il certificato di idoneità riporterà la data di scadenza dell'8 dicembre 2015, entro la quale l'operatore dovrà aver frequentato obbligatoriamente la teoria del corso di formazione.

Anche per questi certificati si prevede la compilazione con procedura on-line predisposta tramite il sito internet dal Centro di riferimento per il Benessere animale che rende disponibile il format del certificato e assicura la numerazione con la modalità prevista al paragrafo "Rilascio dei certificati di idoneità".

b) Operatori che alla data del 1 gennaio 2013 hanno meno di 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata ma che la matureranno entro l'8 dicembre 2015, in tal caso il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rilascia il "**certificato di idoneità temporaneo**" di cui all'articolo 21.

Essi dovranno lavorare sotto la supervisione di un operatore che possiede il certificato di idoneità; è comunque previsto un percorso formativo teorico semplificato (senza parte pratica ed esame) di aggiornamento in materia di Reg. CE 1099/2009, con possibilità di un percorso di formazione a distanza (FAD).

L'istanza per questo tipo di certificato deve essere accompagnata da:

- 1) autocertificazione attestante di non avere in corso provvedimenti che limitano o proibiscono il maneggiamento degli animali e di non avere commesso infrazioni alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda;
- 2) autocertificazione attestante che non è stato rilasciato in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa portata o dimostri alla autorità competente di non avere potuto sostenere l'esame finale.

c) operatori che alla data dell'8 dicembre 2015 non avranno maturato 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata devono obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità attraverso un percorso formativo teorico, pratico con esame finale. Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente potrà rilasciare per essi il "**certificato di idoneità temporaneo**" di cui all'articolo 21 del regolamento, che prevede nell'attività lavorativa la supervisione di un altro operatore in possesso del certificato di idoneità.

L'istanza deve essere accompagnata da:

- 1) autocertificazione attestante di non avere in corso provvedimenti che limitano o proibiscono il maneggiamento degli animali e di non avere commesso infrazioni alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda
- 2) autocertificazione attestante che non è stato rilasciato in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa portata o dimostri alla autorità competente di non avere potuto sostenere l'esame finale.

Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona **responsabile della tutela del benessere animale**, che deve obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del regolamento, con il compito di garantire che le varie fasi della

macellazione (scarico-stabulazione-maneggiamento-immobilizzazione-stordimento-abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale.

Ai fini dell'acquisizione del certificato d'idoneità da parte di questa figura si riconoscono come equipollenti altri titoli ottenuti per altri scopi:

- 1) diploma di laurea in medicina veterinaria;
- 2) diploma di laurea in scienze delle produzioni animali;

4. DEROGHE:

Il Regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione della normativa, che di seguito si riportano:

Riferimento: Art. 1, comma 1	Pesci.	Sono applicate solo le seguenti prescrizioni: ○ art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)
	Abbattimento di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone	Sono applicate solo le seguenti prescrizioni: ○ Art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) ○ Art. 3 comma 2 (provvedimenti atti a evitare dolori, ansia o sofferenze evitabili) ○ Art. 19 (in abbattimento di emergenza chi ha in custodia gli animali adotta provvedimenti per abatterli nel più breve tempo possibile)
Riferimento: Art. 10	Macellazione di animali per consumo domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità e controllo del proprietario (esclusa la macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri)	Sono applicate solo le seguenti prescrizioni: Art. 3 comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) Art. 4 comma 1 (metodi di stordimento) Art. 7 comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate) Art. 15 comma 3 (divieto di taluni metodi di immobilizzazione) Allegato III punti da 1.8 a 1.11, punto 3.1 e 3.2. (divieti e limitazioni delle operazioni condotte nei macelli)
Riferimento: Art. 11	Macellazione di volatili da cortile, di conigli e lepri effettuata in azienda agricola per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio in piccoli quantitativi.	Sono applicate solo le seguenti prescrizioni: ○ Art. 3 par 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) ○ Art. 4 par. 1 (metodi di stordimento) ○ Art. 7 par. 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)

Riferimento: Art. 15, comma 2	Macellazione secondo riti religiosi nel macello.	<p>Non si applica l'art. 4 par. 1 (metodi di stordimento)</p> <p>Ai sensi del comma 1 e 4 dell'articolo 4 e dell'articolo 10, la macellazione rituale deve essere effettuata esclusivamente in un mattatoio autorizzato.</p> <p>L'art. 15 comma 2 prevede che gli animali abbattuti secondo riti religiosi senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente e i ruminanti devono essere immobilizzati meccanicamente</p> <p>Se la macellazione prevede il capovolgimento o altra posizione innaturale il sistema deve essere provvisto di dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa e siano adattabili alle dimensioni dell'animale (art. 15 c. 2)</p>
Riferimento: Art. 1, comma 3, b)	Macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato	In tale ambito non si applica il Regolamento.

Sulla base delle deroghe e delle limitazioni di applicazione del Regolamento sopra descritte:

Non è previsto lo stordimento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Macellazioni Speciali di Urgenza ○ Macellazioni secondo rito religioso ○ Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato.
Non è previsto il possesso del certificato di idoneità e il possesso di un livello adeguato di competenza:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Macellazioni Speciale di Urgenza ○ Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato
Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio